

REGOLAMENTO (CEE) N. 1490/76 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1976

che fissa, per la campagna saccarifera 1976/1977, il contributo differenziale da riscuotere per lo zucchero preferenziale greggio e l'importo differenziale da concedere per lo zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, quando esiste una differenza tra il margine di raffinazione dello zucchero greggio preso in considerazione per determinare i prezzi d'intervento e il prezzo d'entrata dello zucchero greggio ed il margine necessario per la raffinazione dello zucchero preferenziale greggio, viene riscosso su tale zucchero un contributo differenziale fissato per la campagna saccarifera in questione;

considerando che la massima parte dello zucchero preferenziale greggio può essere raffinata soltanto ricorrendo alle raffinerie di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3330/74; che, secondo i dati attualmente disponibili, il margine necessario per la raffinazione di detto zucchero in tali raffinerie supera quello preso in considerazione per determinare i prezzi d'intervento e il prezzo d'entrata dello zucchero greggio, validi per la campagna saccarifera 1976/1977; che occorre pertanto fissare un contributo differenziale per questa campagna; che l'importo di esso può essere valutato forfaitariamente — tenuto conto delle differenze esistenti tra alcuni degli elementi costitutivi delle spese di raffinazione dello zucchero greggio di cui trattasi — a 1,20 unità di conto/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3330/74 contempla la possibilità che il contributo differenziale o parte di esso non venga riscosso per lo zucchero preferenziale greggio importato in determinate regioni della Comunità e raffinato in un'unità tecnica diversa dalla raffineria definita all'articolo 9, paragrafo 7, dello stesso regolamento; che, date le correnti tradizionali di fornitura di detto zucchero verso l'Irlanda, un quantitativo globale di 30 000 t del medesimo zucchero,

espresso in zucchero bianco, importato e raffinato in tale regione tra il 1° novembre 1975 e il 30 giugno 1976 ha potuto fruire di un'esenzione dal contributo differenziale; che per gli stessi motivi è opportuno che questa misura venga prorogata in favore dell'Irlanda per la campagna saccarifera 1976/1977;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74, quando sia stato fissato un contributo differenziale, viene concesso un importo differenziale della stessa entità per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo, situata nella Comunità; che codesto importo deve essere pertanto fissato a 1,20 unità di conto/100 kg di zucchero bianco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è valido per la campagna saccarifera 1976/1977.

Articolo 2

Il contributo differenziale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato a 1,20 unità di conto/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco, in funzione di una resa di zucchero greggio calcolata diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di detto zucchero. Tale contributo non viene tuttavia riscosso per lo zucchero preferenziale greggio raffinato in Irlanda durante la campagna saccarifera 1976/1977, nei limiti di un quantitativo globale di 30 000 t di zucchero espresso in zucchero bianco.

Articolo 3

L'importo differenziale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato a 1,20 unità di conto/100 kg di zucchero bianco.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS
